



Roma, 23/12/2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100013425/A.G.
Oggetto: D.L. 172/2021 su obbligo vaccinale: chiarimenti su certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Circolare n. 13406

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

***D.L. 172/2021 su obbligo vaccinale:
chiarimenti su certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.***

Si fa seguito al paragrafo 3.1 della [circolare federale n. 13362 del 1.12.2021](#)), per precisare che le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, redatte dal medico di medicina generale, devono rispettare le indicazioni del Ministero della Salute fornite nella [circolare n. 35309 del 4.08.2021](#) prorogata sino al 31.12.2021 con circolare n. 53922 del 25.11.2021 (cfr. [circolare federale n. 13349 del 26.11.2021](#)).

Pertanto, le stesse devono contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;*”
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (al momento, indicare la data al massimo fino al 31 dicembre 2021);

Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

L'Ordine dovrà dunque verificare che il certificato sia redatto da un medico di medicina generale e che contenga le predette indicazioni.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)